



SERVIZIO SUAPE, MERCATI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020

VISTI

- 1) il Regolamento per la concessione di contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica e commerciale del territorio comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 16 ottobre 2018, d'ora in avanti per brevità: "Regolamento";
- 2) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 dell'08/10/2019, con la quale è stato approvato il programma di valorizzazione dell'offerta turistica, della promozione economico commerciale, artigianale e delle produzioni locali, per l'anno 2020, individuando anche, come riportato nella tabella di cui al successivo articolo 1, i settori di intervento, le azioni e i relativi stanziamenti.

Tutto ciò premesso il Dirigente del Servizio Suape, Mercati, Attività Produttive e Turismo;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica e commerciale del territorio comunale per l'anno 2020.

L'assegnazione dei contributi avverrà con le modalità e con i criteri descritti negli articoli che seguono.

ART. 1 - FINALITÀ E RISORSE ECONOMICHE STANZIATE

L'Assessorato alle Attività Produttive e Turismo del Comune di Cagliari promuove e sostiene progetti o iniziative nell'ambito degli obiettivi generali della valorizzazione dell'offerta turistica e della promozione economica e commerciale.

In particolare, per l'anno 2020, sostiene la realizzazione delle sottoelencate Azioni, assegnando alle stesse le risorse economiche per ciascuna di esse indicata:

N.	SETTORE	AZIONE	RISORSE STANZIATE
			2020
1	Promozione economico commerciale	1. animazione delle strade e delle piazze nel periodo natalizio	€ 15.000,00
		2. valorizzazione delle sagre delle produzioni agroalimentari cittadine	€ 35.000,00
		3. animazione delle vie commerciali: notti colorate	€ 10.000,00
		4. iniziative di promozione commerciale lasciate alla libera proposta degli interessati	€ 30.000,00
2	Valorizzazione offerta turistica	5. attività collaterali alla festa di Sant'Efisio	€ 15.000,00
		6. iniziative di turismo congressuale	€ 30.000,00
		7. azioni di educational tour e iniziative di promozione territoriale orientate al mercato nazionale ed estero	€ 45.000,00
		8. iniziative di valorizzazione del Carnevale tradizionale cagliaritano	€ 50.000,00
		9. iniziative di valorizzazione del turismo sportivo	€ 30.000,00
STANZIAMENTO			€ 260.000,00

ART. 2 – DESTINATARI, RISERVE E CONTRIBUTO MASSIMO ASSEGNABILE

- 1) Per l'azione n. 1 denominata: *"animazione delle strade e delle piazze nel periodo natalizio"*, la partecipazione al bando è riservata alle associazioni culturali, alle società operanti in ambito culturale e dell'organizzazione di eventi e alle forme associative dei commercianti. Il valore massimo del contributo assegnabile è stabilito in € 12.000,00. Non saranno ammesse alla valutazione attività consistenti nella realizzazione, anche parziale, di mercatini tematici ovvero attività espositive in genere. Saranno valutate attività di animazione collaterali a mercatini natalizi realizzati a seguito di bandi pubblici.
- 2) Per l'azione n. 2 denominata: *"valorizzazione sagre delle produzioni agroalimentari cittadine"*, la partecipazione al bando sarà ammessa per tutti i soggetti indicati dall'articolo 6 del Regolamento e il valore massimo del contributo assegnabile è stabilito in € 12.000,00.
- 3) Per l'azione n. 3 denominata: *"animazione delle vie commerciali: notti colorate"*, la partecipazione al bando è riservata alle associazioni culturali, alle società operanti in ambito culturale e dell'organizzazione di eventi e alle forme associative dei commercianti. Il valore massimo del contributo assegnabile è stabilito in € 12.000,00. Non saranno ammesse alla valutazione attività consistenti nella realizzazione, anche parziale, di mercatini tematici ovvero attività espositive in genere.
- 4) Per l'azione n. 4 denominata: *"iniziative di promozione commerciale lasciate alla libera proposta degli interessati"*, la partecipazione al bando sarà ammessa per tutti i soggetti indicati dall'articolo 6 del Regolamento operanti nel settore commerciale e il valore massimo del contributo assegnabile è stabilito in € 10.000,00.
- 5) Per l'azione n. 5 denominata: *"attività collaterali alla festa di Sant'Efisia"*, la partecipazione al bando sarà ammessa per tutti i soggetti indicati dall'articolo 6 del Regolamento e il valore massimo del contributo assegnabile è stabilito in € 10.000,00.
- 6) Per l'azione n. 6 denominata: *"iniziative di turismo congressuale"*, la partecipazione al bando sarà ammessa per tutti i soggetti indicati dall'articolo 6 del Regolamento e il valore massimo del contributo assegnabile è stabilito in € 10.000,00.
- 7) Per l'azione n. 7 denominata: *"azioni di educational tour e iniziative di promozione territoriale orientate al mercato nazionale ed estero"*, la partecipazione al bando sarà ammessa per tutti i soggetti indicati dall'articolo 6 del Regolamento e il valore massimo del contributo assegnabile è stabilito in € 15.000,00.
- 8) Per l'azione n. 8 denominata: *"iniziative di valorizzazione del Carnevale tradizionale cagliaritano"*, la partecipazione al bando sarà ammessa per tutti i soggetti indicati dall'articolo 6 del Regolamento e il valore massimo del contributo assegnabile è stabilito in € 10.000,00, con possibilità di incremento fino al limite di € 20.000,00 per chi dovesse eventualmente svolgere la funzione di coordinamento dell'iniziativa.
- 9) Per l'azione n. 9 denominata: *"iniziative di valorizzazione del turismo sportivo"*, la partecipazione al bando sarà ammessa per tutti i soggetti indicati dall'articolo 6 del Regolamento e il valore massimo del contributo assegnabile è stabilito in € 10.000,00.

Per tutte le azioni sopra elencate: ogniqualvolta sia necessaria, per la realizzazione degli eventi e/o delle manifestazioni, la presentazione e l'attuazione di un piano di safety il contributo assegnato, anche in deroga ai limiti economici sopra indicati, è incrementato del 25 per cento, somma ulteriore che dovrà essere destinata esclusivamente alla redazione e attuazione del medesimo piano di safety, con i seguenti limiti:

- a) dovrà essere rispettato il limite di partecipazione comunale pari all'80% delle spese ammissibili (articolo 10, comma 2, del Regolamento); in caso contrario, si riparametrerà l'incremento sino al raggiungimento di tale percentuale massima;
- b) l'importo risultante dall'incremento di cui sopra non potrà comunque essere superiore al totale delle spese per la redazione e attuazione del piano di safety e security riportate in preventivo; in caso contrario, l'incremento sarà ridotto, sino a copertura delle sole spese preventivate per la specifica voce di interesse;
- c) dovrà essere in ogni caso rispettato il limite del budget complessivo assegnato al bando (€ 260.000,00).

Alla data di pubblicazione del presente bando, i richiedenti il beneficio devono essere costituiti da almeno un anno, salvo il caso di forme associative composte per almeno il 65% da aderenti costituiti a loro volta da almeno un anno.

Ciascun partecipante può presentare non più di una domanda di contributo per ciascuna azione e, comunque, non più di due domande complessive.

Nel caso di presentazione da parte del medesimo soggetto di domande superiori al numero massimo consentito sono valutate solo le prime presentate secondo l'ordine di registrazione assegnato dal Protocollo informatico dell'Ente a ciascuna istanza.

Per una medesima iniziativa comunque denominata, realizzata mediante l'intervento di più soggetti richiedenti, l'amministrazione comunale può erogare più di un contributo (non al medesimo soggetto) ma, in tal caso, la somma del loro ammontare non può superare il valore massimo concedibile indicato, per ciascuna azione, nell'elenco numerato che precede (punti da 1 a 9). Detta limitazione non si applica alle azioni n. 1 *"animazione delle strade e delle piazze nel periodo natalizio"*, n. 3 *"animazione delle vie commerciali: notti colorate"*, n. 5 *"attività collaterali alla festa di Sant'Ef시오"* e n. 8 *"iniziative di valorizzazione del Carnevale tradizionale cagliaritano"*, in considerazione del fatto che la natura di detti eventi può articolarsi di fatto in più iniziative, promosse da soggetti differenti, le quali, combinate e adeguatamente programmate, possono arricchire il calendario e la qualità complessiva delle iniziative medesime;

La concreta attuazione delle iniziative rientranti nelle azioni 1) *"animazione delle strade e delle piazze nel periodo natalizio"*, 3) *"animazione delle vie commerciali: notti colorate"* e 5) *"attività collaterali alla festa di Sant'Ef시오"*, anche in relazione alla attività di promozione e alla programmazione delle date e dei luoghi di svolgimento delle stesse, deve avvenire in accordo con il Comune di Cagliari e deve tendere a consentire una programmazione equilibrata tra le attività organizzate dall'Amministrazione comunale e quelle di iniziativa dei richiedenti.

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo devono essere presentate nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del Regolamento. Non sono prese in esame istanze non aderenti alle prescrizioni del predetto articolo 7. In particolare, non sono ritenute ammissibili le istanze non coerenti con le finalità enunciate nel regolamento e non attinenti ai programmi adottati dal Comune di Cagliari, quelle che non indicano con chiarezza gli obiettivi e i potenziali destinatari, o quelle riconducibili al mero svolgimento delle attività imprenditoriali del soggetto. Non sono inoltre considerate ammissibili le istanze relative a iniziative con scopo di lucro o non aventi carattere pubblico o non direttamente legate alla città di Cagliari, come stabilito dal comma 4 del citato articolo 7.

Le domande devono pervenire entro **le ore 24:00 del 18 dicembre 2019**.

Sono considerate pervenute fuori termine le domande che, sebbene inviate via pec entro la scadenza sopra indicata, risultino consegnate alla casella di destinazione successivamente alla stessa.

Le domande, inoltre:

- devono essere redatte **in conformità alla "Scheda Progetto", specificamente predisposta per ciascuna Azione, allegata al presente bando per farne parte integrante e sostanziale**
- **devono essere spedite esclusivamente via pec al seguente indirizzo:**
pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it

Se un soggetto presenta più domande (se ne possono presentare al massimo due, purché relative ad azioni differenti) deve avere cura di tenere rigorosamente separate le stesse al fine di acquisire due differenti numeri di protocollo e, pertanto, deve assicurarsi di recapitarle con due differenti trasmissioni, al fine di escludere ogni possibile confusione. Sono escluse dalla valutazione tutte le istanze fatte pervenire con modalità differenti dalla presente prescrizione obbligatoria.

ART. 4 - PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

I contributi concessi a seguito del presente bando finanziano esclusivamente le attività, o la parte di esse, realizzate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Sulle domande presentate il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo effettua una prima istruttoria, per verificare la completezza e la regolarità della documentazione; al termine dell'istruttoria può essere richiesto il perfezionamento della pratica nel termine che l'Ufficio riterrà di volta in volta congruo e che, comunque, non può mai essere inferiore a 10 e superiore a 20 giorni consecutivi.

Il perfezionamento è ammesso per una sola volta e non può riguardare elementi relativi al contenuto della scheda progetto.

Non sono trasmesse alla Commissione, e pertanto **sono escluse dalla valutazione**, le domande la cui documentazione, anche allo scadere del termine assegnato per il perfezionamento, risulti incompleta o non regolare.

Il ricorso al soccorso istruttorio è previsto in tutti i casi in cui non sia espressamente prevista l'esclusione d'ufficio dell'istanza, come elencati al successivo articolo 9.

ART. 6 - VALUTAZIONE, IDONEITÀ DEI PROGETTI E QUANTIFICAZIONE DEL VALORE DEL CONTRIBUTO.

Le domande complete e regolari sono valutate dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, del Regolamento.

La Commissione valuta tutte e solo le domande che le sono trasmesse dal Servizio Suape, Mercati, Attività Produttive e Turismo.

Il giudizio della Commissione si esprime su ciascuno degli elementi di valutazione indicati nelle schede di valutazione riportate nell'articolo 7 e nei limiti del punteggio massimo specificamente indicato per ciascuno di essi.

I membri della commissione possono operare anche separatamente e in seduta non congiunta. In tal caso ciascuno di essi, per ciascun progetto valutato, deve redigere una apposita scheda di valutazione. Il punteggio parziale e totale complessivo assegnato al progetto corrisponde alla media dei punteggi individuali attribuiti dai singoli commissari. Ciascuno di essi, se lo ritiene necessario, può chiedere la valutazione di uno o più progetti in seduta plenaria.

Le schede di valutazione sono diverse per ciascuna delle azioni e contengono l'indicazione dei criteri che la Commissione deve utilizzare per l'attribuzione del punteggio. Per i casi non espressamente disciplinati nella relativa scheda, la Commissione esprime il proprio giudizio sintetico descrittivo in termini numerici secondo le seguenti regole:

- insufficiente: 0
- sufficiente: 6
- più che sufficiente: 7
- buono: 8
- ottimo: 9
- eccellente: 10

Il voto assegnato in tal modo è poi riparametrato al numero massimo di punti disponibili, mediante l'applicazione della seguente formula matematica: punteggio assegnato in decimi diviso 10 e moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile per il singolo elemento di valutazione.

Il **punteggio totale complessivo**, ottenuto da ciascun progetto sommando i punti attribuiti per ciascuna sezione della relativa scheda di valutazione, è poi moltiplicato per i seguenti coefficienti:

- punteggio compreso fra i 60 e i 69 punti complessivi: coefficiente 1,0;
- punteggio compreso fra i 70 e i 75 punti complessivi: coefficiente 1,2;
- punteggio compreso fra i 76 e gli 80 punti complessivi: coefficiente 1,4;
- punteggio compreso fra gli 81 e gli 85 punti complessivi: coefficiente 1,6;
- punteggio compreso fra gli 86 e i 90 punti complessivi: coefficiente 1,8;
- punteggio compreso fra i 91 e i 95 punti complessivi: coefficiente 2,0;
- punteggio compreso fra i 96 e i 100 punti complessivi: coefficiente 2,5.

Il punteggio così ottenuto costituisce il **punteggio finale complessivo** attribuito a ciascun progetto.

Il contributo economico è concesso unicamente per le istanze relative a iniziative giudicate idonee; sono giudicate idonee le istanze che, ottengono un punteggio **totale** complessivo, prima quindi della moltiplicazione per i coefficienti di cui sopra, non inferiore ai 50 punti e che, comunque, nella sezione n. 1 di ciascuna scheda di valutazione ottengono un punteggio non inferiore al 70% del punteggio massimo attribuibile a tale sezione.

Il contributo da assegnare è calcolato mediante la seguente formula matematica: (budget assegnato alla specifica azione diviso per la somma di tutti i punteggi finali complessivi ottenuti dalle singole istanze giudicate idonee relative alla medesima azione moltiplicato per il punteggio finale complessivo ottenuto dalla singola istanza).

Il contributo, in ogni caso:

- non può essere superiore all'80% delle spese ammissibili dell'iniziativa, risultanti dal piano finanziario preventivo presentato a corredo del progetto;
- non può essere superiore ai limiti massimi indicati, per ogni singola azione, al precedente articolo 2, salvo il caso di incremento per la copertura delle spese di safety, secondo limiti e modalità riportati nel succitato articolo 2;

- non è cumulabile, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento, con eventuali contributi concessi da altri Servizi comunali. Con la Deliberazione n. 104 dell'8 ottobre 2019 la Giunta Comunale ha escluso il ricorso alla facoltà di derogare al predetto divieto, prevista dal comma 3 del citato articolo 13.

Poiché i progetti presentati sono finanziati a seguito della valutazione di una specifica commissione e del punteggio che la stessa assegna sulla base di quanto contenuto nella specifica scheda di progetto, la modifica del progetto valutato, su aspetti rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio, comporta una nuova valutazione dello stesso progetto da parte della commissione predetta, la quale può operare anche con valutazioni separate e non sincrone dei propri componenti. La nuova valutazione è effettuata direttamente dal Servizio competente se la modifica incide unicamente su elementi oggettivi. La nuova valutazione non può comportare l'incremento del punteggio originariamente concesso ma unicamente la sua conferma o la sua riduzione. In quest'ultimo caso, il Servizio provvede alla corrispondente riduzione del finanziamento concesso ovvero alla sua revoca qualora il nuovo punteggio assegnato dovesse risultare: inferiore al 70% del valore del punteggio massimo attribuibile alla prima sezione della scheda progetto ovvero inferiore ai 50 punti totali complessivi, come evidenziato nel presente articolo.

La nuova valutazione può essere disposta in qualunque momento e può avvenire anche in fase di liquidazione del finanziamento concesso.

Non si procede a nuova valutazione per le modifiche che il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo dovesse ritenere non rilevanti.

ART. 7 – SCHEDE DI PROGETTO

Per ciascuna delle azioni indicate all'articolo 1 del presente bando è predisposta una specifica scheda di progetto nella quale sono indicate le sezioni e gli elementi di valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi.

Le schede predette, allegate al presente bando per farne parte integrante e sostanziale, sono le seguenti:

Allegato B1)	ANIMAZIONE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE NEL PERIODO NATALIZIO
Allegato B2)	VALORIZZAZIONE SAGRE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI CITTADINE
Allegato B3)	ANIMAZIONE DELLE VIE COMMERCIALI: NOTTI COLORATE
Allegato B4)	INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE LASCIATE ALLA LIBERA PROPOSTA DEGLI INTERESSATI
Allegato B5)	ATTIVITÀ COLLATERALI ALLA FESTA DI SANT'EFISIO
Allegato B6)	INIZIATIVE DI TURISMO CONGRESSUALE
Allegato B7)	AZIONI DI EDUCATIONAL TOUR E INIZIATIVE DI PROMOZIONE TERRITORIALE ORIENTATE AL MERCATO NAZIONALE ED ESTERO
Allegato B8)	INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL CARNEVALE TRADIZIONALE CAGLIARITANO
Allegato B9)	INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO

Si precisa che:

- gli allegati da B1) a B4) contengono le schede dei progetti di promozione economico commerciale volti ad attrarre flussi diretti ad animare e rivitalizzare il tessuto produttivo cittadino.
- Gli allegati da B5) a B9) contengono le schede di valutazione dei progetti di valorizzazione dell'offerta turistica.

A ciascuna scheda di progetto corrisponde una scheda di valutazione, identificata con la lettera C e che segue la medesima numerazione, nella quale sono definite le modalità di attribuzione dei punteggi.

ART. 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI DI SAFETY E DI SECURITY PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI.

Le disposizioni del presente articolo si applicano unicamente alle istanze di contribuzione per la realizzazione di attività e/o di manifestazioni per le quali debba essere predisposto un piano di safety e security.

Il Comune di Cagliari attribuisce grande rilevanza alla realizzazione delle condizioni ottimali di sicurezza nel corso delle manifestazioni, per tale ragione le eventuali istanze di contribuzione relative alle manifestazioni o attività per le quali sia necessaria la predisposizione di un piano di safety e security dovranno prevedere uno stanziamento specifico e congruo destinato a tali finalità.

Stante la specifica destinazione a garanzia della sicurezza della manifestazione e dell'incolumità dei partecipanti lo stanziamento previsto non può essere oggetto di riduzione in sede di rendicontazione, se non in casi specificatamente motivati e giustificati dalle caratteristiche di realizzazione dell'evento, nel qual caso comunque la somma aggiuntiva erogata a copertura delle spese di safety sarà ridotta sino a concorrenza dell'importo effettivamente speso per tale voce.

Il piano di safety e di security deve essere predisposto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle circolari del Ministero degli interni, deve essere sottoscritto da un tecnico abilitato e le prescrizioni in esso contenute devono essere integralmente attuate.

Il personale impiegato per l'attuazione di piano di safety e security deve possedere i requisiti, le abilitazioni e certificazioni specificamente prescritte dalle disposizioni vigenti.

Il piano di assistenza sanitaria deve essere approvato, prima della sua attuazione, dal Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) – 118 regionale e il servizio di assistenza sanitaria dovrà essere acquisito dall'elenco delle associazioni di volontariato e cooperative sociali in convenzione con il 118 regionale in regime orario non inferiore a h. 12.

La violazione delle disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo rappresenta, in via automatica, grave irregolarità nell'attuazione del piano di safety e security la quale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera f) del vigente Regolamento costituisce causa di decadenza dal contributo ottenuto.

Nel caso che dalle irregolarità nell'attuazione del piano di safety e security derivi anche una situazione di pericolo per l'incolumità dei partecipanti e degli spettatori, alla decadenza si aggiungerà l'ulteriore sanzione dell'impossibilità di accedere ai bandi di contribuzione di iniziativa del Servizio Suape, Mercati, Attività Produttive e Turismo per il triennio successivo all'evento accertato.

ART. 9 - MARCHIO TERRITORIALE

Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, i beneficiari dei contributi devono utilizzare obbligatoriamente in tutto il materiale promozionale della propria iniziativa il marchio territoriale del Comune di Cagliari che rende riconoscibile la "destinazione Cagliari", approvato con delibera della Giunta comunale n. 9/2012 e successive rettifiche approvate con delibere della Giunta comunale n. 76/2012 e n. 33/2013, secondo il relativo vigente manuale di utilizzo che è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cagliari, al link di seguito riportato:

https://www.comune.cagliari.it/portale/attivitaproductive/marchio_territoriale

Il suddetto marchio territoriale deve essere sempre presente, e non può essere sostituito dall'apposizione dello stemma del Comune di Cagliari, che è indipendente dalla concessione di contributi e consegue invece alla concessione del patrocinio all'iniziativa.

In caso di irregolare utilizzo del marchio territoriale sono previste le seguenti sanzioni, in forma di riduzione del contributo concesso:

- riduzione del 20% per marchio presente solo su parte del materiale promozionale;
- riduzione del 30% per marchio graficamente non corrispondente a quanto previsto nel relativo manuale di utilizzo;

In caso, invece, di mancato utilizzo in assoluto del marchio territoriale, il beneficiario decadrà dal contributo, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento.

ART. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla valutazione e quindi non sono trasmessi all'esame della Commissione di valutazione e non partecipano alla ripartizione dei contributi:

1. i progetti trasmessi e/o presentati con tempi o modalità differenti da quelli indicati nel presente bando;
2. i progetti non coerenti con le finalità enunciate nel regolamento e non attinenti ai programmi adottati dal Comune di Cagliari, quelli che non indicano con chiarezza gli obiettivi e i potenziali destinatari, o quelli riconducibili al mero svolgimento delle attività imprenditoriali del soggetto;
3. i progetti relativi a iniziative con scopo di lucro o non aventi carattere pubblico o non direttamente legati alla città di Cagliari (articolo 1, comma 3 del Regolamento);
4. i progetti che non sono stati redatti in conformità alla relativa "Scheda Progetto" allegata al presente bando, corrispondente all'azione cui si aderisce;

5. i progetti presentati dai soggetti esclusi dalla concessione di contributi ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento;
6. i progetti presentati da soggetti differenti da quelli previsti, per ciascuna azione, al precedente articolo 2;
7. i progetti presentati da soggetti costituiti da meno di un anno, alla data di pubblicazione del presente bando, salvo il caso di forme associative composte per almeno il 65% da aderenti costituiti a loro volta da almeno un anno;
8. i progetti che prevedono una richiesta di finanziamento superiore al valore massimo del contributo assegnabile definito, per ciascuna azione, all'articolo 2, numeri da 1 a 9;
9. i progetti che, nella parte entrate del piano finanziario, prevedono una partecipazione comunale superiore all'80% delle spese ammissibili indicate nella parte spese del medesimo piano finanziario;
10. limitatamente all'azione 1 e all'azione 3, i progetti consistenti nella realizzazione, anche parziale, di mercatini tematici ovvero attività espositive in genere;
11. i progetti che prevedano esclusivamente la realizzazione di attività in periodi non compresi nell'anno 2020;
12. i progetti che non sono stati integrati entro il termine perentorio eventualmente stabilito dall'ufficio nella relativa comunicazione;
13. nel caso in cui un soggetto presenti più di un progetto: i progetti non presentati singolarmente; pertanto, se un soggetto presenta più di un progetto, sono esclusi tutti i progetti presentati con uno stesso plico o una stessa spedizione.

ART. 11 - NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non definito dal presente bando si fa integrale rimando a quanto stabilito dal Regolamento per la concessione di contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica del territorio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 16 ottobre 2018. Il regolamento può essere consultato sul sito istituzionale accedendo attraverso il seguente link:

https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/concessione_di_contributi_per_la_per_la_promozione_lo_sviluppo_economico_e_la_valorizzazione_turistica_e_commerciale_del_territorio_comunale?contentId=RGL659853

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo pec: pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it.

I quesiti relativi al presente bando devono essere richiesti **entro 20 giorni** dalla pubblicazione dello stesso; le risposte ai quesiti sono rese unicamente mediante la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune entro i 3 giorni lavorativi successivi alla loro trasmissione, precisando che a tal fine non sono computati il sabato e la domenica (p. es. qualora il quesito pervenisse di mercoledì, la risposta è pubblicata entro il lunedì successivo). Non si assicura la risposta ai quesiti pervenuti in data successiva a quella sopra indicata.

Al fine di rendere agevole l'individuazione delle pec contenenti i quesiti, il relativo oggetto deve iniziare con la parola "QUESITO" scritta con caratteri maiuscoli.